

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

Art. 1

Nell'ambito delle iniziative volte a sviluppare l'internazionalizzazione dell'Ateneo, l'Università Europea di Roma (di seguito denominata anche U.E.R.) promuove lo svolgimento di periodi di studio degli studenti presso Università estere, nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca promossi in ambito europeo o in base ad accordi bilaterali stipulati con Università estere.

L'U.E.R. tiene in particolare considerazione gli scambi realizzati con le altre Università della rete gestita dall'Ente Promotore (Congregazione Religiosa dei Legionari di Cristo).

Il presente Regolamento disciplina le procedure di selezione degli studenti che intendano svolgere un periodo dei propri studi presso un'Università straniera e le modalità di riconoscimento accademico delle attività formative ivi svolte.

Art. 2

Il Centro Dipartimentale per le Relazioni Internazionali predispone, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un bando di concorso per la selezione degli studenti che intendono partecipare al programma di mobilità. Il bando specifica la fonte normativa o convenzionale che disciplina lo scambio, le scadenze per la partecipazione ai programmi di mobilità, le destinazioni ed il numero di studenti che possono essere accolti presso ciascuna Università estera, i requisiti minimi per la partecipazione ed i criteri in base ai quali sarà operata la selezione.

Ove possibile, sarà indicato anche l'ammontare delle borse di studio eventualmente disponibili.

Sia i criteri di partecipazione che quelli di selezione dovranno fondarsi prevalentemente su parametri oggettivi.

Il bando è emanato con decreto rettorale, su parere del Consiglio di Dipartimento. Con il decreto rettorale di indizione è nominata anche la Commissione giudicatrice.

Art. 3

Gli studenti interessati al programma dovranno presentare domanda di partecipazione al Centro Dipartimentale per gli Scambi Internazionali, in conformità con il modello allegato al presente regolamento sotto la lettera A), entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito internet dell'Ateneo e nelle bacheche di ciascun corso di laurea..

Al termine dello scrutinio delle domande e delle eventuali prove previste dal bando, è redatta la graduatoria finale, con la specificazione dei posti assegnati presso ciascuna Università e delle borse di studio eventualmente concesse.

La graduatoria finale è approvata con decreto rettorale ed è pubblicata sul sito "internet" e presso l'Albo ufficiale dell'Ateneo. L'avvenuta pubblicazione è comunicata nelle forme più opportune a tutti gli studenti interessati.

La graduatoria si rende definitiva dopo 15 giorni dalla pubblicazione, in mancanza di eventuali opposizioni.

Sulle eventuali opposizioni provvede il Rettore su conforme parere reso dal Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione giudicatrice.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto al Centro Dipartimentale per le Relazioni Internazionali entro en non oltre 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Nei posti vacanti subentrano i candidati collocati in graduatoria in posizione immediatamente successiva.

Le rinunce presentate oltre il termine indicate al comma precedente, se ingiustificate, saranno considerate contrarie ai doveri di diligenza e di correttezza cui gli studenti sono tenuti nei confronti dell'Università e potranno dar luogo, se del caso, all'applicazione di misure disciplinari, oltre all'addebito dei maggiori oneri e spese derivanti dalla tardiva rinuncia.

Art. 4

La durata del soggiorno presso l'Università estera non può essere inferiore a 3 mesi, ed è ordinariamente pari ad un semestre. Essa può essere eccezionalmente prolungata su richiesta dello studente fino ad un massimo di 12 mesi su delibera del Consiglio di Dipartimento.

Almeno un mese prima della partenza gli studenti vincitori sono obbligati a comunicare al Consiglio del proprio Corso di laurea il programma specifico degli studi e delle altre attività formative che intendono svolgere all'estero e dei crediti formativi universitari corrispondenti, indicando altresì gli insegnamenti del curriculum del proprio corso di laurea o del proprio piano di studi individuale che intendono sostituire.

Il programma deve essere vistato dai docenti titolari degli insegnamenti di cui si chiede la sostituzione, e deve essere approvato dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta utile, e comunque prima della partenza per l'estero.

I Consigli dei Corsi di laurea possono predisporre apposite tabelle di corrispondenza tra gli insegnamenti previsti dal *curriculum* degli studi approvato e quelli che possono essere frequentati presso le Università estere convenzionate. Il programma delle sostituzioni presentato dagli studenti in mobilità in conformità con tali tabelle di corrispondenza è necessariamente ratificato dal Consiglio del Corso di laurea.

L'approvazione del programma di mobilità equivale ad approvazione del piano individuale degli studi.

Art. 5

Per ottenere il riconoscimento accademico degli studi e delle altre attività formative svolte all'estero, gli studenti interessati dovranno presentare presso il Centro Dipartimentale per le Relazioni Internazionali un attestato ufficiale originale rilasciato dalla competente Autorità accademica estera, contenente i seguenti elementi:

- a) Indicazione dei corsi di insegnamenti frequentati, con indicazione della durata, della tipologia e del numero di crediti formativi universitari corrispondenti;
- b) Indicazione degli esami eventualmente sostenuti e della relativa votazione, con specificazione del criterio di attribuzione dei voti vigente presso l'Università estera;
- c) Indicazione delle altre attività formative eventualmente svolte (quali *stages* o tirocini professionali) e delle altre abilità professionali acquisite.

Qualora l'attestato non sia redatto in una lingua ufficiale della Comunità europea, lo studente interessato dovrà curarne la traduzione giurata.

La documentazione fornita sarà trasmessa al Consiglio del Corso di laurea cui lo studente è iscritto affinché deliberi il riconoscimento delle attività di studio e delle altre attività formative svolte presso l'Università estera e ne autorizza l'accreditamento. Con la stessa deliberazione, il Consiglio del Corso di laurea determina la votazione attribuibile per gli esami sostenuti, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza con i sistemi di votazione vigenti presso le Università convenzionate.

Art. 6

Per quanto non diversamente disposto e per quanto applicabili, rimangono ferme tutte le altre disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e dei Regolamenti dei Corsi di laurea.

Art. 7

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di approvazione sul sito internet di Ateneo e nell'Albo Ufficiale dell'Università.